



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Ecologia Ambiente
Prot. n°30.822/01/06/01 del 04.09.2012
Ordinanza n°22 del 05.09.2012

**Oggetto: Disposizioni in materia di utilizzo in agricoltura di effluenti d'allevamento, fanghi di depurazione e fertilizzanti organici di cui al D.Lgs. n.75/2010.
Revoca dell'Ordinanza n. 17 del 31.07.2012.**

II SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n.17 del 31.07.2012 con la quale si disponeva nei confronti di tutti gli utilizzatori (aziende agricole) che effettuano sul territorio comunale pratiche agronomiche tramite lo spandimento di liquami e deiezioni animali, di fanghi di depurazione e di fertilizzanti destinati all'agricoltura (del tipo :concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati di cui al D.LGS. 29 aprile 2010 n.75) , di osservare le seguenti disposizioni:

- E' fatto divieto di applicare in agricoltura liquami e letami, deiezioni animali (effluenti d'allevamento), fanghi di depurazione e fertilizzanti (del tipo: concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati di cui al D.LGS. 29 aprile 2010 n.75) dalle ore 8,00 alle ore 19,00 nel periodo dal 1 marzo al 30 novembre di ogni anno. Tale divieto integra quello già stabilito , ai sensi dell'art. 20 della DGR 21.11.2007, n.8/5868 - allegato n. 2 , di distribuzione dei fanghi nel periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio.
- E' fatto divieto di applicare fanghi di depurazione e fertilizzanti , da questi derivanti per successivo trattamento, di cui al sopra richiamato D.LGS. 29 aprile 2010 n.75, a non meno di mt. 200 da abitazioni, edifici pubblici e strutture ricettive (quali pubblici esercizi e attività alberghiere e agrituristiche) presenti sul territorio.
- E' consentito l'accumulo temporaneo di materiali già maturi derivanti da liquami e letami, deiezioni animali solo per il tempo necessario al loro spargimento (massimo 24 ore) ; tali accumuli dovranno essere effettuati su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli, ad almeno 10 mt. da scoli e canali e ad almeno mt. 200 da abitazioni, edifici pubblici e strutture ricettive (quali pubblici esercizi e attività alberghiere e agrituristiche) presenti sul territorio .
- I liquami, letami, deiezioni animali, fanghi di depurazione e fertilizzanti (del tipo: concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati di cui al D. LGS. 29 aprile 2010 n.75) devono essere applicati secondo le norme previste dal Codice di Buona Pratica Agricola e Norme applicative della Direttiva Nitrati seguendo le seguenti modalità:
 - o iniezione diretta nel suolo per una profondità indicativa di 10 -20 cm;
 - o spandimento superficiale radente e interrimento immediato.

Dato atto degli incontri tecnici avuti nelle scorse settimane con associazioni di categoria, produttori di concimi e singoli utilizzatori, sui contenuti della sopra richiamata ordinanza n.17 del 31.07.2012 , nell'ambito dei quali incontri sono emerse delle richieste di modifica di detta ordinanza, in quanto alcune disposizioni nella stessa contenute (in particolare riguardanti la riduzione del periodo e degli orari di spandimento ed il conseguente aggravio di costi aziendali per il lavoro notturno che si rende necessario) sono state ritenute pregiudizievoli per una corretta gestione dell'attività agricola, con possibili rischi ambientali



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

dovuti alla tracimazione delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici per l'impossibilità di spandere in un più ampio periodo dell'anno tali concimi organici sui terreni;

Ritenuto che tali richieste di modifica dell'ordinanza n.17 del 31.07.2012 siano coerenti con la finalità di contemperare tale pratica agronomica con le esigenze di rispetto dell'ambiente e dei cittadini, coniugando le esigenze di conduzione dei fondi agricoli con quelle di limitare e, se possibile, di eliminare gli effetti collaterali (odori molesti, spargimento in orari e condizioni atmosferiche improprie) che ne derivano;

Visti gli artt. n. 13 e n. 32 della legge 23.12.1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze in materia di emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente;

Visto l'art. n. 12 comma a) della L.R. 26.10.1981, n. 64 e s.m.i. "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione. Attribuzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale";

Visto l'art. 50 del D. Lgs 18.02.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Igienico Sanitaria;

Visto il Regolamento locale di igiene, Capitolo 2 punto 2.2.4 in materia di spargimento dei liquami a scopo agricolo;

Visto il D. M. 19.04.1999 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";

Visto il D. Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D. M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. Lgs 11.05.1999, n. 152;

Visti gli artt. n. 14; 17; 19; 20; 43 della D.G.R. 21.11.2007, n. 8/5868 – allegato n. 2 "Adeguamento dei criteri e delle norme tecniche generali della Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n. 6/17149/96 per le aziende localizzate in zona NON VULNERABILE, ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 112 e del D.M. 7 aprile 2006 per la disciplina sull'intero territorio delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende del D. Lgs. 152/06 e da piccole aziende agro-alimentari, approvati con deliberazione di Giunta n. 8/5215 del 2 agosto 2007";

Visto il D. Lgs 27.01.1992, n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il D. Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” ;

Vista la D.G.R. 11.07.2012, n. 9/3745 “Linee guida in ordine alla applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 130 decies della L.R. 31/2008 così come modificata ed integrata dall’art. n. 14 della L.R. 7/2012”;

REVOCA

L’ ordinanza n.17 del 31.07.2012 avente per oggetto “Ordinanza igienico sanitaria in materia di utilizzo e applicazione in agricoltura di liquami e deiezioni animali, fanghi di depurazione e fertilizzanti (del tipo :concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati di cui al D.LGS. 29 aprile 2010 n.75) “;

ORDINA

con decorrenza immediata, a tutti gli utilizzatori (aziende agricole) che effettuano sul territorio comunale pratiche agronomiche tramite l’utilizzo di effluenti d’allevamento, fanghi di depurazione e fertilizzanti di cui al D.LGS. 29 aprile 2010 n.75,

di osservare le seguenti disposizioni:

A) EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

E’ fatto divieto di applicare in agricoltura liquami, letami e deiezioni animali (effluenti d’allevamento) nel periodo dal 01 giugno al 31 agosto dalle ore 10,00 alle ore 16,00. In tale periodo il divieto viene esteso all’intero arco delle 24 ore nei giorni di domenica e festivi.

Gli effluenti di allevamento devono essere applicati secondo le norme previste dal Codice di Buona Pratica Agricola e dalle Norme applicative della Direttiva Nitrati. L’interramento di tali concimi organici dovrà terminare entro il tempo massimo di 12 ore dall’inizio dell’attività di distribuzione sul terreno interessato.

E’ consentito l’accumulo temporaneo di materiali già maturi derivanti da effluenti di allevamento solo per il tempo necessario alla loro distribuzione; tali accumuli dovranno essere effettuati su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli, ad almeno 10 mt. da scoli e canali e ad almeno mt. 200 da abitazioni (escluse case coloniche e relative pertinenze), edifici pubblici e strutture ricettive (quali pubblici esercizi e attività alberghiere e agrituristiche) presenti sul territorio.

Entro tale distanza di 200 mt. è fatto divieto di distribuire effluenti d’allevamento con irrigatori a lunga gittata e si prescrive che l’interramento di tali concimi organici sia svolto immediatamente (vale a dire subito dopo averli distribuiti sul terreno).



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

B) FANGHI DI DEPURAZIONE e FERTILIZZANTI ORGANICI

E' fatto divieto di applicare fanghi di depurazione, o altri fertilizzanti organici di cui al D.LGS. 29 aprile 2010 n.75 , nel periodo dal 01 settembre al 31 maggio dalle ore 10,00 alle ore 16,00 e nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

Nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio il divieto viene esteso all'intera giornata nei giorni di sabato, domenica (e festività del 2 giugno).

Nel mese di agosto il divieto viene esteso all'intero arco delle 24 ore.

Per i fanghi di depurazione ed i fertilizzanti organici di cui al D.LGS. 29 aprile 2010 n.75, si prescrive che l'interramento sia svolto immediatamente tramite opportuna lavorazione che garantisca in relazione alle diverse tipologie di suolo e di coltivazione di eliminare qualsiasi esalazione maleodorante.

Entro mt. 200 da abitazioni (escluse case coloniche e relative pertinenze), edifici pubblici e strutture ricettive (quali pubblici esercizi e attività alberghiere e agrituristiche) presenti sul territorio, l'interramento di fanghi di depurazione e di fertilizzanti organici, deve concludersi improrogabilmente entro le ore 10,00 nel periodo dal 01 settembre al 31 maggio e entro le ore 8,00 nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio.

I divieti di cui alle precedenti lettere A) e B) integrano il divieto di distribuzione già stabilito, ai sensi dell'art. 20 della DGR 21.11.2007, n.8/5868 - allegato n. 2 , per il periodo dal 1 dicembre al 28 febbraio, fatte salve le necessità dettate da un'adeguata tecnica colturale necessaria a garantire le produzioni agricole.

Le sanzioni amministrative, avverso le violazioni della presente ordinanza e delle norme vigenti, sono previste da € 500,00 a € 5.000,00.(D.g.r 11.07.2012, n. 9/3745) .

E' prevista la segnalazione alla competente autorità giudiziaria quando nell'arco di un anno, è irrogata una o più sanzioni amministrative il cui importo singolo o cumulato è pari o superiore a € 4.000,00.

L'obbligo sussiste anche quando viene rilevato un comportamento rilevante penalmente in base a quanto previsto dall'art. 137, comma 14, del D. Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art.3, comma quarto della legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sez. staccata di Brescia (legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

Ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento è l'Arch. Dario Bonzi – Responsabile del Settore Ecologia-Ambiente.

I Funzionari di Polizia Locale in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza .



CITTÀ DI DESENZANO DEL GARDA
PROVINCIA DI BRESCIA

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet comunale e tramite comunicato ufficiale agli organi di stampa locali.

La presente ordinanza viene inoltre trasmessa a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Desenzano del Garda
- Legione Carabinieri Lombardia – Compagnia di Desenzano del Garda, Via Marconi 157
- ASL di Brescia - Direzione Distrettuale n.6 . U.O. Integrata Igiene e Medicina di Comunità, Via Landi n.5 - 25087 SALO'
- Provincia di Brescia – Settore Ambiente e Agricoltura
- Settore Ecologia del Comune di Desenzano del Garda
- ARPA di Brescia

ed alle seguenti associazioni ed enti di categoria:

- Coldiretti di Brescia
- Confederazione Italiana Agricoltori di Brescia
- Unione Agricoltori di Brescia
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
- Ordine dei Dottori Veterinari
- Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati
- Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

*IL SINDACO
ROSA LESO*